

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 21/10/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 16/4/2020 con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 8/5/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 47 rate, in data 1/6/2018.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 867,48, di cui: € 624,15 a titolo di "Commissioni Accessorie"; € 243,33 a titolo di "Spese contrattuali e di istruttoria"; il rimborso integrale di € 85,89 a titolo di "Commissioni di Estinzione"; la corresponsione degli interessi legali dalla data di presentazione del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver affermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 2/7/2018 ha evidenziato come la parte ricorrente abbia conosciuto in fase precontrattuale, e successivamente sottoscritto, le condizioni contrattuali contestate, che in modo trasparente non prevedono il rimborso delle voci di costo per cui è controversia; ha sostenuto l'inapplicabilità dei principi enunciati nella sentenza "Lexitor" al caso in esame; ha eccepito la natura up front delle "Commissioni accessorie" e delle "Spese contrattuali e di istruttoria"; ha precisato che le somme relative al pagamento delle provvigioni alla rete di vendita sono state corrisposte a terzi (come da fattura allegata) e quindi non sono mai entrate nella sua disponibilità patrimoniale; ha sostenuto che l'imputazione dell'indennizzo per estinzione anticipata sia avvenuta secondo quanto previsto dall'art. 125 sexies commi 2 e 3 TUB; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 47 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Le condizioni economiche applicate al ricorrente contengono alcune voci da ricondurre alla tipologia degli oneri *up front* ("Commissioni accessorie"; "Spese fisse contrattuali"). In relazione alla restituzione delle suddette commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è pertanto da restituire la somma risultante in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	13,02%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	42,87%

rate pagate	47	rate residue	73	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.026,00	Upfront	42,87%	439,87		439,87
Spese fisse contrattuali				400,00	Upfront	42,87%	171,49		171,49
Totale				1.426,00					611,36

Campi da valorizzare
Campi calcolati

L'importo come sopra calcolato (€ 611,36) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 867,48). Tale differenza è dovuta al fatto che la parte ricorrente ha qualificato le "Commissioni accessorie" e le "Spese fisse contrattuali" come costi "recurring" anziché "up front", calcolando pertanto il relativo rimborso con il criterio "pro rata temporis lineare" invece che con il criterio "curva degli interessi".

Sulla doglianza relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, all'epoca del rimborso integrale del finanziamento in controversia era già in vigore l'attuale art. 125-sexies T.U.B, secondo cui non è applicabile la penale del 1 % del capitale residuo, laddove, come nella specie, l'importo rimborsato sia inferiore a € 10.000. Sul punto è anche intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la pronuncia n. 5909/2020 ha così statuito:

“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. *Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*”

Pertanto la penale di € 85,89, applicata in sede di conteggio estintivo, non era dovuta, e deve quindi essere restituita al ricorrente. Ne segue che l’importo totale da restituire al ricorrente è pari a € 697,25. La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali dal reclamo, ed essi devono venire corrisposti per il periodo che va dal reclamo al saldo.

La domanda di rifusione delle spese legali, presente in sede di ricorso, ma non nel reclamo, non può comunque essere accolta, data la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 697,25, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA